

# INDICE

## PARTE I REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

### TITOLO I PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 3 Gestione del servizio
- Art. 4 Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione
- Art. 5 Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 6 Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 7 Attività istruttoria
- Art. 8 Conclusione del procedimento
- Art. 9 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 10 Contenuto del provvedimento di autorizzazione
- Art. 11 Procedura autorizzatoria semplificata
- Art. 12 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 13 Revoca, modifica, rinuncia, decadenza del provvedimento autorizzatorio
- Art. 14 Rinnovo del provvedimento di autorizzazione
- Art. 15 Subingresso nell'autorizzazione
- Art. 16 Adempimenti dell'ufficio
- Art. 17 Concorso di più richieste di autorizzazione
- Art. 18 Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

### TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

- Art. 19 Oggetto del canone
- Art. 20 Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 21 Esclusioni dal pagamento del canone

### TITOLO III CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE

- Art. 22 Modalità di determinazione del canone
- Art. 23 Tariffa base del canone.
- Art. 24 Riduzioni della misura del canone

**TITOLO IV**  
**TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO**

- Art. 25 Termini e modalità per il pagamento del canone  
Art. 26 Riscossione coattiva

**TITOLO V**  
**PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

- Art. 27 Regolarizzazione mezzi pubblicitari  
Art. 28 Attività di controllo  
Art. 29 Sanzioni  
Art. 30 Rimborsi  
Art. 31 Funzionario responsabile  
Art. 32 Disciplina transitoria  
Art. 33 Entrata in vigore



**PARTE I**  
**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**  
**PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

**TITOLO I**  
**PROCEDIMENTO DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA**  
**DELL'AUTORIZZAZIONE**  
**ALL'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la potestà regolamentare delle province e dei comuni, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che detta i principi e criteri direttivi della disciplina dei tributi ed entrate locali, stabilisce le modalità di applicazione del canone di installazione di mezzi pubblicitari, la cui istituzione è stata deliberata con atto consiliare n. 50 del 13/09/1999.
2. Nel titolo I del presente regolamento viene disciplinato il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle autorizzazioni relative all'installazione dei mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente.
3. Nel titolo II sono individuati i mezzi pubblicitari per l'installazione dei quali deve essere richiesta l'autorizzazione.
4. Il titolo III contiene i criteri di determinazione del canone.
5. Nel titolo IV vengono stabiliti i termini e le modalità per il pagamento del canone.
6. Il titolo V è dedicato alle procedure di verifica delle violazioni ed alle sanzioni applicabili.

**Art. 2**

**Autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari**

1. La installazione sul territorio comunale di mezzi pubblicitari che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, individuati nel successivo art. 19, è soggetta ad autorizzazione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.

### Art. 3

#### Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari potrà essere gestito:
  - a) in forma diretta;
  - b) secondo le forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e affidate rispettando la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 224 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e la normativa dell'Unione Europea e le procedure vigenti in materia di affidamento dei servizi pubblici locali;**
2. Nel caso in cui venga prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare sarà approvato il capitolato d'onere.

### Art. 4

#### Procedimento per il rilascio dell'atto di autorizzazione

1. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione, costituente titolo per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è subordinato all'attivazione, allo svolgimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'installazione dei mezzi pubblicitari effettuata nell'ambito territoriale del comune sul territorio pubblico o su aree private.
3. Il procedimento di cui al comma 1 è regolato dai principi generali previsti in materia dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere debitamente coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

### Art. 5

#### Attivazione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari è attivato dalla presentazione della relativa istanza diretta all'amministrazione la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 90 n. 241 e successive modificazioni. L'istanza può essere presentata direttamente, o spedita a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'istanza, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) - nel caso di persona fisica o di impresa individuale: le generalità, la residenza ed il codice fiscale e – qualora ne sia in possesso – il numero di partita IVA, della persona o del titolare dell'impresa;  
- nel caso di soggetto diverso: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- b) l'indicazione dell'area pubblica o privata in cui si richiede l'installazione del mezzo pubblicitario;
- c) la durata dell'installazione;
- d) una dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con la quale il richiedente attesta che il mezzo pubblicitario che intende installare è realizzato ed è posto in opera in modo da garantire la stabilità e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- e) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per l'installazione del mezzo pubblicitario.

3. All'istanza di cui al comma 2 deve essere allegato:

- a) un bozzetto o una fotografia o, comunque, una descrizione particolareggiata del mezzo da installare, con l'indicazione delle dimensioni, delle caratteristiche, nonché del materiale con il quale viene realizzato e posizionato;
- b) il nulla-osta tecnico dell'ente proprietario della strada o del privato, ove dovuto;

- 4. L'originale della domanda, in carta legale, deve essere corredato di due copie in carta semplice da indirizzare, per i pareri, all'ufficio tecnico e al Comando di polizia locale.
- 5. La richiesta di installazione di più mezzi pubblicitari può essere effettuata con una sola istanza ed un'unica dichiarazione di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo.
- 6. Copia dell'istanza, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente con l'indicazione:
  - a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
  - b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale.
- 7. Per le pubblicità temporanee l'obbligo è assolto con il pagamento del canone secondo le modalità di cui al successivo articolo 23, da effettuarsi prima dell'inizio della pubblicità.

## Art. 6

### Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari deve concludersi entro il termine di giorni 90 decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza al competente ufficio comunale.
2. In caso di spedizione dell'istanza a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è individuabile nella data di ricevimento dell'istanza stessa risultante dal relativo avviso.
3. Qualora non sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, il funzionario responsabile, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo dettagliatamente le motivazioni che sono d'ostacolo all'accoglimento della richiesta avanzata.

## Art. 7

### Attività istruttoria

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento all'installazione del mezzo pubblicitario richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 5, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

## Art. 8

### Conclusione del procedimento

1. Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al responsabile dell'area **competente così come individuato con atto giuntale** per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa in uno alla determinazione analitica del canone di pubblicità per l'emissione del relativo provvedimento. La nota relativa al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari dovrà far parte integrante

del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

### Art. 9

#### Rilascio dell'autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione è rilasciato dal responsabile dell'area competente così come individuato con atto giuntale, previo consegna da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo;
- eventuale deposito cauzionale;
- quietanza dell'avvenuto pagamento del canone.

2. Per il rilascio di autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari con superficie totale superiore a mq. 10,00, per gli impianti pubblicitari aventi caratteristiche particolari interessanti l'arredo urbano e l'ambiente è richiesto il pagamento di una cauzione pari all'importo annuale del canone per ogni impianto, da versare prima del ritiro dell'autorizzazione e da aggiungersi al pagamento della prima annualità. Detta somma, non fruttifera di interessi, verrà restituita alla scadenza dell'autorizzazione e la stessa potrà essere incamerata dal Comune in caso di insolvenza del titolare dell'autorizzazione fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza del presente regolamento o di legge.

### Art. 10

#### Contenuto del provvedimento di autorizzazione

1. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere:

- u i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata l'autorizzazione;
  - u la misura del mezzo pubblicitario;
  - u la durata dell'installazione;
  - u le modalità di utilizzo dei mezzi pubblicitari;
  - u gli eventuali divieti e limitazioni stabiliti;
  - u gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare dell'autorizzazione;
  - u l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone,
  - u la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la revoca dell'autorizzazione;
  - u l'ammontare della cauzione, ove dovuta.
2. Le autorizzazioni vengono sempre rilasciate fatti salvi i diritti dei terzi.

**Art. 11**  
**Procedura autorizzatoria semplificata**

1. E' prevista una procedura autorizzatoria per le nuove installazioni di impianti pubblicitari permanenti relativi ad insegne di esercizio da collocarsi presso la sede dell'attività, in ambiti non sottoposti a tutela ambientale o monumentale.

La procedura consta delle seguenti fasi:

- a) dichiarazione con la quale si comunica il giorno in cui è avvenuta l'installazione del mezzo pubblicitario;
- b) presentazione, entro trenta giorni lavorativi dall'installazione di cui sopra, della domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 5 del presente regolamento, su apposita modulistica, accompagnata dalla dichiarazione del tecnico in cui si evince che sono state rispettate tutte le norme del presente regolamento;
- c) avvio dell'iter amministrativo per il conseguimento dei pareri tecnici di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) predisposizione atto autorizzatorio o di diniego. In quest'ultimo caso vengono indicati e notificati contestualmente i termini per la rimozione del mezzo pubblicitario. In caso di inottemperanza, viene disposta la rimozione d'ufficio, previa contestazione con processo verbale della violazione per pubblicità non autorizzata;
- e) il canone, se dovuto, è conteggiato dal giorno di avvenuta installazione.

**Art. 12**  
**Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo dei mezzi pubblicitari.
2. E' fatto, altresì, obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - u applicare su ogni mezzo una targhetta recante l'indicazione del titolare dell'autorizzazione e gli estremi del provvedimento autorizzatorio;
  - u verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari installati e delle relative strutture di sostegno, in modo da evitare qualsiasi forma di decadimento dell'aspetto estetico che possa influire negativamente sull'arredo urbano;
  - u approntare gli interventi che si rendano necessari per assicurare la sicurezza del mezzo;
  - u ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dall'installazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento autorizzatorio;

- o provvedere alla rimozione del mezzo al momento della scadenza dell'autorizzazione, nonchè in caso di revoca della stessa, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo art. 28.
- 3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'installazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà, dietro corresponsione delle spese necessarie, a rilasciare un duplicato.
- 4. Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'installazione.

### Art. 13

#### Revoca , modifica, rinuncia e decadenza del provvedimento autorizzatorio

1. Il comune può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di interesse pubblico o di incidenza sull'arredo urbano-ambiente che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione dei mezzi pubblicitari.
2. La revoca dell'autorizzazione si verifica altresì nelle seguenti ipotesi:
  - o quando il mezzo pubblicitario risulti posizionato in violazione delle disposizioni e degli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzatorio concernenti le modalità di installazione e di utilizzo del mezzo stesso;
  - o per mancato versamento dell'intero importo del canone o di due rate nei termini previsti e/o del mancato versamento nei termini di legge a seguito di notifica dell'apposita diffida o ingiunzione prevista dal successivo art. 28;
3. La revoca è efficace dalla data di notificazione del provvedimento al concessionario autorizzato da effettuarsi nei termini di legge.
4. L'espresso provvedimento di revoca è notificato all'interessato al quale è contestualmente assegnato un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione dell'installazione pubblicitaria. Decorso inutilmente tale termine, l'ufficio comunale competente al rilascio si attiverà affinché tali lavori siano eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare della concessione o autorizzazione.
5. In caso di revoca parziale si fa luogo ad un'adeguata riduzione del canone. In tale ipotesi il titolare del provvedimento amministrativo ha facoltà di rinunciare all'autorizzazione dandone comunicazione al comune entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.
6. Il titolare dell'autorizzazione può rinunciare all'autorizzazione all'installazione con apposita comunicazione diretta al comune.
7. Se al momento della comunicazione di cui al comma 6 l'installazione non è ancora stata realizzata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione

del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo.

8. Qualora l'installazione sia stata effettuata, ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 9, comma 2, in ordine alla restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia all'autorizzazione all'installazione comporta la mancata restituzione del canone già corrisposto.
9. L'interessato incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto autorizzativo o nelle norme stabilite dal presente regolamento.

#### **Art. 14**

#### **Rinnovo del provvedimento di autorizzazione**

1. Le autorizzazioni si intendono automaticamente rinnovate con il versamento del canone per l'anno di competenza.

#### **Art. 15**

#### **Subingresso nell'autorizzazione**

1. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda trasferire ad altri la gestione o la proprietà del mezzo pubblicitario per l'installazione del quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve darne comunicazione al comune, che, ove nulla osti, provvederà all'aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione con l'emissione di un nuovo provvedimento.
2. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione, gli eredi subentrano nel godimento dell'autorizzazione stessa, ma, entro 60 giorni dall'evento luttuoso (a pena di decadenza) devono darne comunicazione al Comune e chiederne la relativa conferma.

#### **Art. 16**

#### **Adempimenti dell'ufficio**

1. I provvedimenti di autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari vengono annotati in un apposito registro che deve essere redatto seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio e catalogati in base al nominativo del loro titolare.
2. L'ufficio competente adotta adeguati strumenti organizzativi che permettano di verificare la scadenza dei singoli provvedimenti e le eventuali variazioni intervenute in ordine al loro contenuto od ai soggetti cui sono stati rilasciati, tenendo costantemente aggiornato il registro di cui al comma 1.
3. Al fine di monitorare le attività amministrative relative all'impiantistica pubblicitaria, gli uffici provvedono altresì ad annotare in apposito registro

i provvedimenti di autorizzazione alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate con mezzi pubblicitari, per le quali sia stato corrisposto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art. 63 del citato D.Lgs. n. 446 del 1997.

#### Art. 17

#### Concorso di più richieste di autorizzazione

1. In caso di più istanze di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari sulla stessa area pubblica, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione, **la cui pratica sia completa così come disposto dal vigente regolamento**, fermo restando la preferenza da accordare all'installazione di mezzi di pertinenza del titolare dell'attività pubblicizzata, qualora l'installazione sia effettuata nelle immediate adiacenze del luogo ove si svolge l'attività stessa.
2. **Qualora non ricorrano ragioni di preferenza, per le autorizzazioni/concessioni superiori all'anno o che comportino l'installazione di impianti di difficile sgombero, si procede con gara espletata secondo le procedure vigenti in materia con importo a base d'asta pari al canone annuale dell'impianto di che trattasi. Le offerte potranno essere solo in aumento.**

#### Art. 18

#### Limitazioni e divieti di installazione di mezzi pubblicitari

1. Il funzionario responsabile del procedimento, tenuto conto delle disposizioni del presente regolamento, nonché delle prescrizioni contenute in leggi e regolamenti che hanno riflessi sulla materia, non rilascia l'autorizzazione all'installazione quando:

- venga richiesta l'installazione di mezzi pubblicitari in luoghi di interesse storico od artistico o nelle loro immediate adiacenze;
- i mezzi pubblicitari debbano essere installati in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari con caratteristiche contrastanti con lo stile architettonico dell'arredo urbano;
- i mezzi pubblicitari debbano essere posti nel centro storico ed abbiano dimensioni superiori a mq. 4;
- venga richiesta l'installazione nel centro storico di mezzi pubblicitari contrastanti con le caratteristiche degli edifici compresi nella zona;
- sia richiesta l'installazione, nei parchi comunali o in zone di particolare pregio paesaggistico, di mezzi pubblicitari che possano incidere negativamente sulle caratteristiche del luogo o sulla bellezza naturale dei paesaggi;
- l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta e nella zona di rispetto del cimitero;

- l'apposizione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta di edifici adibiti ad ospedali od ospizi;
- l'installazione dei mezzi pubblicitari debba essere effettuata sul muro di cinta o nelle immediate adiacenze di chiese od altri edifici di culto;
- i mezzi pubblicitari di cui viene richiesta l'installazione abbiano caratteristiche tali da deturpare il paesaggio o sminuire, con la loro presenza, l'importanza di monumenti, palazzi, od aree considerate di interesse storico, culturale ed artistico;
- l'installazione provochi, nella zona richiesta, un sovraffollamento di mezzi pubblicitari;
- la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è vietata dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e dalle ore 22,00 alla ore 7,00;
- è vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonia, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.

## TITOLO II INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

### Art. 19

#### Oggetto del canone

1. Il pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, come di seguito determinato, è dovuto esclusivamente per i mezzi attraverso i quali viene effettuata pubblicità esterna e che abbiano caratteristiche strutturali tali da incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.
2. Ai fini del comma 1, sono assoggettati al pagamento del canone i seguenti mezzi:
  - **l'insegna di esercizio**, il mezzo finalizzato alla pubblicizzazione del nome dell'esercente, dell'attività o della merce in vendita, installato presso la sede a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
  - **la preinsegna**, il manufatto costituito da una freccia di orientamento, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, installata al fine di facilitare il reperimento della sede dove si esercita una determinata attività;
  - **il cartello**, il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta una o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari;
  - **il cartello stradale**, il mezzo che, supportato da una idonea struttura di sostegno, presenta entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari;
  - **bacheca**, elemento mono o bifacciale su palo o a parete con idonea struttura di sostegno e pannelli in lamiera scatolare con anta apribile

- munita di vetro temperato, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
- **cartello a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato**, elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici mediante teli retroilluminati o messaggi variabili mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati;
  - **tabella anche a messaggio variabile, a cassonetto luminoso o illuminato**, elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno caratterizzato dalla presenza di cassonetti specificatamente realizzati per la diffusione di messaggi propagandistici mediante teli retroilluminati o messaggi variabili mediante l'impiego di prismi rotanti comandati da meccanismi elettromeccanici programmati;
  - **totem**, elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo da qualsiasi struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali, propagandistici, pubblicitari, sia direttamente sia con sovrapposizione di altri elementi come manifesti e simili;
  - **lo striscione**, il mezzo che, privo di rigidità, e senza un' idonea struttura di supporto, viene installato trasversalmente a strade e piazze;
  - **la locandina**, il manifesto di ridotte dimensioni utilizzato per pubblicizzare attività di diverso tipo;
  - **il segno orizzontale reclamistico**, il mezzo attraverso il quale vengono realizzate sulla superficie stradale, le scritte recanti messaggi pubblicitari, di regola utilizzate durante manifestazioni di varia natura;
  - **l'impianto pubblicitario di servizio**, il manufatto finalizzato al contempo allo svolgimento di servizi di pubblica utilità ed alla diffusione di messaggi pubblicitari;
  - **transenna parapetonale**, struttura pubblicitaria mono o bifacciale o altri mezzi espositivi di superficie inferiore ad 1 mq. solidamente vincolati a barriere parapetonali;
  - **quadro planimetrico**, elemento bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla esposizione di planimetrie su un lato e diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, tramite sovrapposizione di altri elementi quali pannelli serigrafati e simili;
  - **stendardo/bandiera**, elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa;
  - **l'impianto di pubblicità**, qualsiasi altro mezzo utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari che non risulti classificabile nelle

tipologie precedentemente indicate;

### **Art. 20**

#### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. Obbligato al pagamento del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari è il titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.
2. Parimenti tenuto al pagamento del canone è colui che effettua l'installazione dei mezzi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione.
3. Il canone è dovuto anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai precedenti commi non usufruiscono in tutto o in parte del mezzo pubblicitario installato.

### **Art. 21**

#### **Esclusioni dal pagamento del canone**

1. Sono escluse dal pagamento del canone le forme di diffusione di messaggi pubblicitari effettuate all'interno di locali.
2. Sono inoltre escluse dal pagamento del canone le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Si definisce insegna di esercizio la scritta di cui all'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati il canone è dovuto per l'intera superficie. In caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di 5 metri quadrati.
3. E' altresì esclusa dal pagamento del canone la pubblicità effettuata attraverso la stampa, la radio, la televisione o altri mezzi telematici, purché non effettuata con mezzi, collocati all'esterno, con modalità che possano comunque incidere sull'arredo urbano o sull'ambiente.
4. Il pagamento del canone non è dovuto quando l'installazione del mezzo è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, purché vengano rispettate le limitazioni imposte dal presente regolamento.
5. Non è soggetta al pagamento del canone l'installazione dei segnali di indicazione, purché conformi alle disposizioni dettate dall'art. 39 del D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il nuovo codice della strada e dagli articoli da 124 a 136 del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.
6. La pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche.
7. La pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o da Enti pubblici territoriali o da altri organismi aventi il patrocinio del comune.

8. Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non persegua scopo di lucro.

Le esenzioni di cui sopra vengono concesse a richiesta degli interessati con il nulla osta del funzionario responsabile.

### **TITOLO III**

#### **CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE**

##### **Art. 22**

##### **Modalità di determinazione del canone**

1. La misura complessiva del canone per le installazioni di mezzi pubblicitari è determinata in base alle tariffe di seguito specificate, i cui importi devono essere debitamente moltiplicati per la superficie del mezzo utilizzato.
2. La superficie del mezzo pubblicitario è quella indicata nel provvedimento autorizzatorio, ovvero, se difforme, quella effettiva ed è determinata in base alla minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo stesso.
3. L'unità di misura alla quale sono riferite le tariffe è il metro quadrato. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo al mezzo metro quadrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

##### **Art. 23**

##### **Tariffa base del canone**

1. La tariffa del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito elencati è stabilita per ogni anno e per ogni metro di superficie, nelle misure di seguito indicate:

#### **PUBBLICITA' ORDINARIA:**

#### **Tariffe annue per metro quadrato:**

|                        | <b>Pubblicità<br/>ordinaria</b> | <b>Pubblicità<br/>luminosa</b> |
|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| fino a mq. 5,00        | 13,81                           | 27,62                          |
| da mq. 5,01 a mq. 9,00 | 20,19                           | 40,37                          |
| oltre mq. 9,00         | 26,56                           | 53,12                          |

Per periodi inferiori all'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi di istallazione.

## **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Interne ed esterne     |       |
| fino a mq. 5,00        | 13,81 |
| da mq. 5,01 a mq. 9,00 | 20,19 |
| oltre mq. 9,00         | 26,56 |

## **PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU AUTOVEICOLI**

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Autoveicoli con portata superiore a q. 30 | Euro | 95,62 |
| Autoveicoli con portata inferiore a q. 30 | Euro | 63,74 |
| Altri                                     | Euro | 31,87 |

## **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

|                              |      |       |
|------------------------------|------|-------|
| Pubblicità per conto proprio | Euro | 26,56 |
| Pubblicità per conto terzi   | Euro | 53,12 |

Per periodi inferiori all'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi di istallazione.

## **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI**

|                     |      |      |
|---------------------|------|------|
| Tariffa giornaliera | Euro | 5,31 |
|---------------------|------|------|

## **PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI**

|                           |      |      |
|---------------------------|------|------|
| Tariffa per mq. al giorno | Euro | 0,53 |
|---------------------------|------|------|

## **PUBBLICITA' CON AEREOMOBILI**

|                                    |      |        |
|------------------------------------|------|--------|
| Tariffa per ogni giorno o frazione | Euro | 106,24 |
|------------------------------------|------|--------|

## **PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI**

|                                    |      |       |
|------------------------------------|------|-------|
| Tariffa per ogni giorno o frazione | Euro | 42,50 |
|------------------------------------|------|-------|

## **PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO (VOLANTINAGGIO)**

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Tariffa per ciascuna persona per ogni giorno o frazione | Euro | 10,62 |
|---|------|-------|

# PUBBLICITA' A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI

Tariffa per ciascun punto di pubblicità  
per ogni giorno o frazione

Euro 10,62

## Art. 24

### Riduzioni della misura del canone

1. Il canone, come determinato a norma dei precedenti articoli del presente regolamento, è ridotto nelle seguenti misure e per i mezzi pubblicitari installati esclusivamente per pubblicizzare:

|                          |                             |           |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | attività politiche.....     | del 50 %; |
| <input type="checkbox"/> | attività istituzionali..... | del 50 %; |
| <input type="checkbox"/> | attività culturali.....     | del 50 %; |
| <input type="checkbox"/> | attività filantropiche..... | del 50 %; |
| <input type="checkbox"/> | attività religiose.....     | del 50 %; |
| <input type="checkbox"/> | attività sportive.....      | del 50 %; |
| <input type="checkbox"/> | spettacoli viaggianti ..... | del 50 %; |

## TITOLO IV

### TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO

## Art. 25

### Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere assolto:

- per la prima annualità o per il diverso periodo di riferimento dell'installazione, al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- per le annualità successive: **alla data del 30 aprile dell'anno di riferimento;**
- solo per l'anno 2009 la scadenza è fissata al 30 giugno 2009.

2. Il pagamento del canone può essere effettuato mediante:

- versamento diretto alla tesoreria del comune;
- versamento nel conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune;
- versamento nel sistema bancario;
- versamento al concessionario per la riscossione, vale a dire al soggetto, individuato tra quelli previsti dall'art 52, comma 5, lett. b) del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, qualora sia affidata la riscossione del canone.

3. Ove l'importo del canone sia superiore a € 1.000,00 il pagamento può essere effettuato in quattro rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di 30 aprile, 30 giugno, 30 agosto e 30 ottobre, con le stesse modalità di cui al comma 2.

## **Art. 26**

### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante concessionario per la riscossione abilitato.
2. Sull'ammontare del canone sono dovuti gli interessi legali, decorrenti dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva corresponsione dell'importo.

## **TITOLO V**

### **PROCEDURE DI VERIFICA DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

## **Art. 27**

### **Regolarizzazione mezzi pubblicitari**

1. Qualora il soggetto, contravvenuto per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può, presentare domanda, redatta ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, contestualmente all'istanza per la sospensione dell'atto di diffida alla rimozione.
2. Possono essere regolarizzati i seguenti mezzi pubblicitari: insegna di esercizio, preinsegna o cartello il cui titolare sia una ditta individuale o società esercente un'attività diversa dalla diffusione di pubblicità per terzi.
3. La sospensione della diffida alla rimozione è disposta per il tempo necessario al conseguimento dell'autorizzazione. In caso di diniego di questa, la diffida riprende efficacia e il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.
4. Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto al 1° gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto il canone maggiorato della sanzione e degli interessi. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.
5. I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, possono seguire la procedura di cui al comma 1. Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario ed in analogia a quanto previsto nel precedente comma 4, un'indennità raggugliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un quarto.

**Art. 28**  
**Attività di controllo**

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di autorizzazione, procede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. Il funzionario responsabile in caso di parziale o omesso versamento del canone, notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare dell'autorizzazione apposita diffida o ingiunzione invitandolo ad adempiere nel termine di 60 giorni.
3. L'avviso o ingiunzione è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
4. Per le installazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione, redatto dal competente pubblico ufficiale, costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità, di cui ai precedenti commi 2 e 3.

**Art. 29**  
**Sanzioni**

1. Chi effettua l'installazione di mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione è, comunque, tenuto al pagamento del canone, determinato ai sensi del titolo III del presente regolamento ed è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100 % dell'importo non versato.
2. Al responsabile di installazioni di mezzi pubblicitari, diversi da quelli per i quali è possibile ricorrere alla regolarizzazione di cui all'art. 27, effettuate senza la preventiva autorizzazione o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, viene notificato verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficiale competente con la diffida a provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla rimessa in pristino dell'area entro i giorni assegnati sul verbale stesso. Decorso inutilmente tale termine senza che lo stesso vi abbia provveduto, il Comando di Polizia Locale demanda al responsabile del Settore Assetto del Territorio di predisporre la rimozione d'ufficio con addebito al responsabile dell'installazione abusiva della relativa spesa.
3. Il Comune, per le installazioni di cui al comma 2, provvede ad applicare, oltre alle sanzioni cui al comma 1, se dovute, le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 23 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, ovvero, se non comminabili, quelle stabilite dall'art. 24, comma 2, del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e 471/472 e 473/97.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste nei commi 2 e 3, si osservano le disposizioni contenute nel capo I del titolo VI del citato Decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Per il mancato versamento di tutto o di una parte del canone annuale dovuto, anche in seguito alla notifica dell'apposita diffida o ingiunzione di pagamento prevista dal precedente articolo 28, l'ufficio provvede alla revoca dell'autorizzazione con la conseguente equiparazione alle installazioni protrate senza titolo o realizzate in difformità a quanto prescritto nel relativo provvedimento, a quelle non autorizzate, con la conseguente applicazione delle sanzioni stabilite nel presente articolo.

### **Art. 30**

#### **Rimborsi**

1. Gli interessati possono richiedere le somme o le maggiori somme versate e non dovute, con apposita istanza rivolta al competente ufficio del comune, nel termine di anni cinque dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il funzionario responsabile provvede al rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di ricezione della relativa istanza.
3. Sulle somme o le maggiori somme versate e non dovute, sono dovuti gli interessi legali decorrenti dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiore ad Euro 10,00.

### **Art. 31**

#### **Funzionario responsabile**

1. Il funzionario preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.
2. E' in facoltà del funzionario preposto, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

### **Art. 32**

#### **Disciplina transitoria**

1. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono rinnovate automaticamente, semprechè non sussistano condizioni che ne

- giustificano la revoca per contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento stesso.
2. Il Comune procede alla determinazione del canone, inviando all'interessato un'apposita comunicazione nella quale viene specificato l'ammontare della somma dovuta, nonché i termini e le modalità entro il quale deve essere effettuato ad versamento.
  3. Il pagamento del canone costituisce implicito rinnovo del provvedimento di autorizzazione.

**Art. 33**  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento così come modificato entra in vigore il 1° gennaio 2009.